

Tabella delle condizioni che determinano la nazionalità delle navi mercantili secondo le leggi particolari di ogni Stato.

Nazione	Costruzione	Proprietà	Composizione dell'equipaggio	Registro	Osservazioni
Italia . . .	Nazionale od estera.	$\frac{2}{3}$ della nave devono essere di proprietà di italiani o di stranieri domiciliati in Italia da cinque anni (art. 40 codice Marina mercantile)	Ufficiali italiani; $\frac{2}{3}$ dell'equipaggio italiani.	La nave dev'essere stata stazata secondo le regole prescritte ed iscritta nel Registro italiano.	
Austria-Ungheria . .	Idem	$\frac{2}{3}$ della nave devono appartenere a sudditi austro-ungarici (come tali sono considerate anche le società anonime stabilite nello Stato ed aventivi la loro sede principale).	Capitano suddito austro-ungarico e tenente (per le navi da lungo corso) suddito austro-ungarico.	Dev'essere iscritta nel Registro austriaco (Schiffsregister).	Deve avere come porto di Registro (Heimathaven) un porto austro-ungarico. Per Heimathaven, si intende il porto dal quale il bastimento esercita il traffico di navigazione (il commercio).
Francia . . .	Idem	Per metà proprietà di sudditi francesi.	Capitano, ufficiali e $\frac{3}{4}$ dell'equipaggio francese.		
Germania . . .	Idem	Che sia in totale di proprietà di nazionali. Come tali sono considerate le persone giuridiche, corporazioni registrate, società per azioni stabilite nello Stato e le società in accomandita per azioni di cui tutti gli associati solidariamente responsabili sono nazionali.	Non v'è regola.	Inscritta nel Registro germanico.	Come l'austro-ungarica.
Gran Bretagna . . .	Idem	Che sia in totale proprietà di nazionali per nascita, o per naturalizzazione (in questo caso, essi devono avere domicilio od associazioni commerciali nelle possessioni dell'Impero); o di corporazioni stabilite nell'Impero ed aventi il loro centro d'operazione nelle possessioni dello Impero.	Nazionali o stranieri.		